CAMERA DEI DEPUTATI N. 3018-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE MAZZOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 giugno 1974 (Stampato n. 1629)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 giugno 1974

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale

Presentata alla Presidenza il 7 giugno 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al nostro esame prevede la conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, che modifica l'articolo 538 del codice di procedura penale. Come è noto, tale articolo stabilisce all'ultimo capoverso che nel giudizio per cassazione, allorquando occorre applicare delle disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se intervenute successivamente alla dichiarazione del ricorso, la Corte di cassazione provvede alla rettifica della sentenza impugnata, senza annullarla e rinviarla conseguentemente ad altro giudice.

Peraltro tale disposizione, che presenta una rilevante utilità pratica nei casi di modificazione della legislazione vigente nella misura in cui evita l'annullamento della sentenza con rinvio giovando alle parti nel quadro della economia dei giudizi, è stata interpretata in modo sostanzialmente restrittivo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che si è orientata nel senso di ritenerla utilizzabile

esclusivamente nelle ipotesi in cui l'applicazione delle disposizioni più favorevoli all'imputato fosse la conseguenza di una applicazione automatica sulla base degli accertamenti di fatto effettuati dal giudice di merito; negli altri casi, quando cioè si rivelavano necessarie nuove indagini, accertamenti ed apprezzamenti di merito, la Corte di cassazione ha sempre ritenuto che fosse invece da utilizzare l'istituto dell'annullamento della sentenza, con conseguente rinvio ad altro giudice.

Di fronte a questo consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, si è posto il problema concreto determinato dalla recente emanazione del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, contenente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, fra i quali spiccano le nuove misure di diritto penale sostanziale, anticipatrici della riforma del primo libro del codice penale, che modificano in senso più favorevole al reo diverse disposizioni del codice stesso.

Queste norme richiedono indubbiamente, per la loro applicazione, una valutazione di merito, in quanto comportano l'esercizio da parte del giudice di un potere discrezionale. Secondo la interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 538 del codice di procedura penale sopra ricordata, in questi casi la Corte di cassazione dovrebbe pronunziare l'annullamento con rinvio delle sentenze impugnate, onde consentire ai giudici di merito di procedere ai necessari apprezzamenti e all'eventuale applicazione in concreto delle norme più favorevoli all'imputato.

Risulta di tutta evidenza come ciò costituirebbe un inutile prolungamento dei processi che, tra l'altro, comprometterebbe in parte la realizzazione delle finalità poste a base del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, tendente appunto ad accelerare al massimo, nei limiti del possibile, il corso della giustizia penale. Tale problema, inoltre, si ripresenterebbe in misura molto più rilevante nel momento in cui il Parlamento avrà definitivamente approvato la riforma della parte generale del codice penale già varata dal Senato, ed attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera, in sede legislativa.

Il decreto-legge al nostro esame trova il suo fondamento nel quadro di queste preoccupazioni: con la modifica dell'ultimo capoverso dell'articolo 538 del codice di procedura penale si è infatti inteso predisporre un congegno normativo atto ad influire positivamente sull'economia dei giudizi in tutti i possibili casi, presenti e futuri, di successione nel tempo di leggi più favorevoli all'imputato.

Il Senato della Repubblica ha approvato la conversione in legge del decreto nella seduta del 4 giugno 1974: in quella sede sono stati dibattuti alcuni problemi relativi ad una presunta incostituzionalità della norma in esame, già sollevate nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia del Senato ed eccepite dalla Corte di cassazione stessa all'indomani della emanazione del decreto-legge.

Su questo problema, anche prescindendo dal fatto che la Corte costituzionale, investita del problema, risulta essersi pronunciata nell'udienza del 29 aprile 1974, a favore della costituzionalità della norma, con sentenza peraltro non ancora pubblicata, si ritiene di esprimere l'avviso, pure nel più assoluto e doveroso rispetto delle autonome funzioni istituzionali della Corte, che le questioni di legittimità sollevate non siano da ritenersi fondate.

Esse attengono al secondo comma dell'articolo 111, al primo comma dell'articolo 102, al terzo comma dell'articolo 107 ed al secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione.

In riferimento al secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, occorre rilevare che esso non esclude la possibilità di attribuire alla Corte di cassazione un sindacato diverso da quello di legittimità; la stessa lettura degli atti della Assemblea costituente dimostra infatti come tale norma venga concepita anzitutto come norma di garanzia, diretta ad escludere la possibilità di sopprimere o limitare il ricorso alla Corte di cassazione, con particolare riguardo alle sentenze dei giudici speciali. Da questo articolo pertanto non può farsi derivare una preclusione ad un sindacato nel merito delle sentenze da parte della Corte di cassazione, sindacato che non è precluso né dalla lettera della norma costituzionale né dalla *ratio legis* quale risulta dai lavori preparatori.

Altrettanto non fondate appaiono le questioni di legittimità relative agli articoli 102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dovendosi osservare in primo luogo che l'ordinamento giudiziario vigente non limita affatto le funzioni della Corte di cassazione a quella di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge; anzi l'ordinamento giudiziario, al quale la norma costituzionale fa espresso rinvio, a sua volta rinvia, per questa parte, alle leggi processuali, che attribuiscono appunto alla Corte di cassazione altri compiti. A ciò si aggiunga

che è ormai evidente come, da molti anni, si discuta in Cassazione non solo del diritto, ma anche del fatto, cosa del resto inevitabile data la compenetrazione che esiste fra questi due momenti nel processo penale.

Infine, per quanto attiene al secondo comma dell'articolo 24, e cioè per la garanzia del diritto alla difesa, si osserva innanzitutto come tale diritto non sia necessariamente tutelato dalla obbligatoria presenza del difensore, bensì dalla concreta possibilità di tale presenza, che deve essere considerata e valutata a seconda delle diverse fasi del giudizio.

In secondo luogo, si osserva ancora come nel caso del decreto-legge in esame l'acquisizione di nuove prove in Cassazione non riguarderebbe prove formate nel processo, ma atti e documenti preesistenti, che in sostanza si ridurrebbero ad atti o risultanze di precedenti processi, nei quali sono state necessariamente osservate e rispettate le garanzie della difesa.

Né può assumere rilievo l'osservazione secondo la quale con la nuova norma si verrebbe a privare l'imputato del doppio grado di giurisdizione; a parte il fatto che il doppio grado di giurisdizione sul merito non è principio garantito costituzionalmente, si rileva che la pronunzia in questo caso riguarda la misura della pena o la sua sospensione e che le nuove prove non concernono né il fatto contestato all'imputato, né il reato.

Non può, infine, essere accettata l'obiezione relativa all'esclusione di ogni controllo di legittimità della pronuncia sul merito effettuata dalla Corte di cassazione, in quanto va osservato che l'identità del giudice toglie ogni fondamento a questa obiezione.

Giova ancora ricordare come in occasione di amnistie il legislatore, derogando al principio fissato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, ai sensi dell'articolo 591, ultimo capoverso, del codice di procedura penale, la Corte stessa non può procedere alla valutazione di elementi di fatto non ancora accertati dal giudice di rito, conferì in molti casi alla Corte stessa un potere sussidiario di disporre ogni necessario accertamento, dimostrando così di ritenere prevalente l'esigenza di una rapida definizione del processo e compiendo in tale direzione una scelta legislativa.

Onorevoli colleghi, in questa stessa direzione si muove il decreto-legge in esame, ispirato appunto all'obiettivo di una rapida definizione dei processi, obiettivo essenziale per evitare una sostanziale paralisi della giustizia per effetto dell'applicazione delle nuove norme penali sostanziali approvate a larghissima maggioranza con la conversione in legge del decreto-legge n. 99 del 1974.

La Commissione giustizia della Camera si è pertanto espressa in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che si raccomanda vivamente. In tal modo non verrebbe vanificato il significato politico della decisione assunta dal Parlamento nel convertire in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99.

MAZZOLA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale.	*Identico.*